

Il medico si difende con il Codice Deontologico.
Libera Associazione “articolo 3, lettera g” di medici e sostenitori.
Socio fondatore: Dott. Arnaldo Capozzi
Sito web: www.medicinadifensiva.com
Gruppo FB “Medici che si difendono”

Sede: Piazza Giulio Cesare 3,
San Cesareo 00030 ROMA
info@medicinadifensiva.com

Le nostre proposte riguardanti la lotta all'eccessiva contenziosità hanno fatto parte, recentemente (Marzo 2017), di un'iniziativa tendente a coinvolgere il responsabile della Medicina Difensiva dell'Università di Tor Vergata. In due settimane è stato registrato il sostegno firmato di centoventuno medici appartenenti soprattutto agli Ospedali di Albano-Frascati-Genzano. Il nostro progetto è, attualmente, quello di creare un iniziale fronte unitario proprio tra questi ospedali per poi aggiungere, in seguito, altre strutture sanitarie. Un fronte unitario nei confronti dei periti-consulenti-avvocati deontologicamente scorretti.

Le nostre proposte

- 1) Controllo deontologico permanente e
- 2) revisione deontologica delle cause medico-legali vinte dal medico o concluse con la compensazione delle spese di lite

Si tratta, in breve, di stilare esposti nei confronti di periti-consulenti-avvocati deontologicamente scorretti usando, se possibile, la sentenza come puntello.

A = Approfondimento

L'argine alla contenziosità è sempre esistito ed è rappresentato dal "controllo deontologico" tra "sanitario e sanitario, sanitario ed enti, sanitario e persone" (art. 3, lett.g di seguito nominato "decreto del 1946"; A1).

Il controllo deontologico rappresenta l'**arma di difesa** proposta dal legislatore del 1946.

Con la diffusione del decreto del 1946 si realizzerà, inevitabilmente, un'involontaria coalizione tra diversi soggetti (medico chiamato in causa, paziente che ha perso la causa, studi medici chiamati in causa ...) nei confronti di un unico perito o consulente responsabile della ripetizione di una medesima incongruità deontologica o di diverse incongruità nel corso di questi ultimi anni e nei confronti di un unico avvocato (**Cento Contro Uno**).

Con le nostre proposte potrebbe avere inizio la revisione deontologica delle migliaia di cause concluse con il medico vincitore o concluse con la compensazione delle spese di lite.

L'Ordine dei Medici non ha problemi di interpersi se gli esposti sono stilati usando la sentenza come puntello (A2).

Vogliamo far emergere il diritto di critica per il controllo di violazioni di regole deontologiche. Confidiamo nel giudizio di un organo dotato di una competenza qualificata in materia, senza intenzione di divulgare a chicchessia fatti attinenti a persone. In questo modo, come sentenziato dalla Cassazione, non può esservi diffamazione (A3).

Per lungo tempo l'art. 3, lett. g. è stato frainteso

Non sarà la sanzione disciplinare a ridurre la contenziosità frivola (70% di cause civili e 90% di cause penali si concludono con il medico chiamato in causa vincitore della stessa causa) sarà la "paura" del consulente deontologicamente scorretto a determinare la fine dell'eccessiva contenziosità.

Quando, conseguentemente ad un esposto, l'Ordine professionale decidesse di intervenire nel merito di condotte medico-professionali riguardanti l'espletamento di una consulenza, il perito/consulente dovrà presentarsi all'appuntamento fissato. Dovrà", non solo per difendersi, ma soprattutto perché la sua assenza comporterà il fallimento del tentativo di interposizione dell'Ordine professionale che sarà costretto a deliberare ("... in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere nelle controversie stesse", decreto del 1946). Deliberare significa prendere posizione con più probabili sanzioni disciplinari.

Il professionista deontologicamente scorretto ha, per definizione, poco rispetto nei confronti dell'Ordine e tale condizione potrebbe portarlo a commettere un grave errore, quello di non presentarsi all'appuntamento fissato dallo stesso Ordine. L'errore potrà realizzarsi più facilmente con l'aumento esponenziale degli esposti conseguenti alla nostra proposta di revisione deontologica delle cause medico-legali.

Scriveremo una nuova pagina

All'assenza del consulente o perito seguirà:

- 1) la nostra segnalazione al Presidente del Tribunale qualora fosse iscritto in un registro di CTU.
Al CTU è richiesta la "specchiata moralità" ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Tale requisito ha natura discrezionale; non è nemmeno semplice contestare l'eventuale rigetto della domanda di iscrizione all'Albo dei CTU (A4).
- 2) la nostra segnalazione al Presidente dell'Ordine dei Medici qualora il consulente fosse iscritto ad una qualsiasi Commissione ordinistica.
Grazie all'art. 64 del Codice di Deontologia, ci opporremo a questa iscrizione (A5).
- 3) ogni altra possibile segnalazione che possa comportare un potenziale danno economico al consulente-perito deontologicamente scorretto.

Esistono alcuni professionisti iscritti contemporaneamente nella lista dei CTU e nelle Commissioni ordinistiche.

La sanzione disciplinare rende problematica la carriera ospedaliera (vedi Codice Etico Comportamentale delle Asl, facile ricerca su Google).

Anche il paziente-cliente che ha perso la causa può stilare un esposto nei confronti del proprio perito/consulente. Vi sono situazioni (mancato-parziale-tardivo rilascio della fattura) in cui la sanzione disciplinare è certa e che potrebbero essere sfruttate dallo stesso paziente-cliente. Il paziente-cliente potrebbe, teoricamente, esigere copia del relativo verbale dell'Ordine dei Medici per citare il professionista a giudizio.

In caso di sospetto di dolo, praticamente sempre presente quando le problematiche sono deontologiche, il perito/consulente potrebbe non essere coperto dalla propria assicurazione, oppure l'assicurazione dapprima copre il consulente poi gli fa rivalsa. (Art. 1906, Danni cagionati da vizio della cosa; Art. 1907, Assicurazione parziale). Per ottenere l'annullamento del negozio, non è necessario che l'assicurazione dimostri che l'errore in cui è caduta sia essenziale e riconoscibile; è sufficiente dimostrare che il comportamento del perito/consulente abbia provocato un errore negoziale anche su semplici motivi cioè è sufficiente dimostrare che ci sia il "sospetto" di dolo (A6).

Con le nostre proposte potrebbero nascere decine di richieste di indennizzo da parte di chissà quanti medici vincitori della cause e di pazienti-clienti che, invece, le hanno perse e desiderano rivalersi.

Il consulente maturo, meglio di altri, ha ben chiaro la lunga durata delle cause e la conseguente possibilità di “lasciarle in eredità” ai congiunti, tra l’altro, senza un’assoluta certezza di copertura assicurativa. In questo senso è bene anche ricordare il fallimento della Faro Assicurazioni, una delle dodici più grandi società assicurative d’Italia riguardo le problematiche in sanità (Commissione parlamentare sull’errore in sanità).

Possono derivare, nel perito e consulente, forti preoccupazioni e paura cioè quegli stessi sentimenti che, per altri motivi, presenti nel medico, hanno comportato il deleterio “successo” della Medicina Difensiva.

Le nostre proposte all'Ordine dei Medici

Per realizzare il controllo deontologico ovvero l'argine alla contenziosità secondo quanto deducibile dal decreto del 1946, abbiamo presentato le seguenti proposte al Presidente dell'Ordine dei Medici di Roma e, recentemente, anche all'ultima assemblea dell'Ordine dei Medici di Roma.

1. Divulgazione dell'art. 3, lett. g. secondo cui compito istituzionale dell'Ordine è quello di: ” interporsi, se richiesto, nelle controversie ... “ (A1).
2. Divulgazione della sentenza della Corte di Cassazione, quarta sezione penale, n. 42576/2016, ovvero: “non commette diffamazione colui che invia all'Ordine professionale un esposto contenente dubbi o perplessità sulla correttezza professionale di un professionista” (A2).
3. Pubblicazione mensile o comunque sistematica concernente il numero degli esposti e la loro rappresentanza. Ad esempio, nel mese di ...: tre casi riguardanti la Pubblicità, due casi di Violazione Privacy, tre casi riguardanti la Refertazione medico-legale ... (A7).

APPROFONDIMENTI

A1) Art. 3, lett. g, della legge istitutiva del 13 settembre 1946, n. 233 relativa alla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni.

Nell'art. 3, lett. g, si individuano le attribuzioni che spettano al Consiglio direttivo di **ciascun Ordine** e Collegio ovvero: **«interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere nelle controversie stesse».**

A2) L'Ordine dei Medici non ha problemi di interporsi se gli esposti verranno stilati usando la sentenza come puntello. Tale condizione è deducibile dal seguente articolo (facile ricerca su Google).

MEDICI CONSULENTI E PERITI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DELL'ORDINE

a cura dell'Avv. Dr.ssa Alessandra Testuzza

**Consulente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
provincia di Latina febbraio 2007**

L'Ordine dei medici di Latina, ha valutato attentamente i profili giuridici e di opportunità che sono sottesi ad un suo autonomo intervento sanzionatorio nei confronti dei medici consulenti e periti delle parti processuali o del Tribunale, su cui siano stati adombrati sospetti di infedeltà nell'espletamento del mandato conferito.

La presente nota, lungi dal voler essere una esaustiva disamina dei problemi connessi al tema, tenta nella sua brevità di dare conto del percorso d'analisi seguito e dell'orientamento assunto in materia dall'Ordine dei medici di Latina.

In primo luogo, appare opportuno distinguere tra piano giuridico e piano deontologico. Pertanto, da un lato, il consulente o perito, nell'atto di redigere la propria relazione, è ausiliare del pubblico ministero, del giudice, della parte civile o dell'imputato (piano giuridico). Dall'altro, si considera il consulente o il perito che è anche medico, obbligato ad informare la propria condotta nell'espletamento dell'incarico ai precetti deontologici propri della professione medica (piano deontologico).

Invero, però, con riferimento alla questione in argomento, i due piani sebbene distinguibili, sono di fatto sovrapposti. In effetti, non si può prescindere dalla valutazione della correttezza delle condotte realizzate sul primo piano (quello

strettamente giuridico) per poter valutare la correttezza delle azioni poste in essere con riferimento al secondo (quello strettamente deontologico).

Ed infatti, il consulente o perito può macchiarsi di infedeltà nell'espletamento dell'incarico, ponendo in essere comportamenti deontologicamente scorretti, che devono e possono essere sanzionati dall'Ordine solo previo accertamento dell'infedeltà ad opera del Tribunale.

E' anche possibile che il comportamento deontologicamente scorretto non infici la genuinità della relazione oppure, che la infedeltà non si riverberi anche sul piano deontologico (basti pensare al ritardo reiterato nella consegna dell'elaborato, non autorizzato dal Pm, ma giustificato sul piano della complessità del lavoro o sulla difficoltà di dare le risposte sollecitate dalla parte ...).

Comunque, il previo accertamento del Tribunale è necessario quando si voglia fare discendere la violazione deontologica dall'infedeltà della perizia o consulenza, perché altrimenti si giungerebbe all'assurdo di intendere l'Ordine quale censore nel merito di elaborati tecnici specialistici.

In altre parole, l'Ordine senza il previo intervento giudiziario, a seguito di una segnalazione di un privato che si è sentito leso dalla consulenza, non può giudicare il contenuto, le acquisizioni, le conclusioni della relazione, perché in tal modo si arrogerebbe un diritto di giudizio impossibile da realizzare in maniera corretta, sotto tutti i punti di vista.

All'Ordine mancherebbe, infatti, il riferimento ai fatti di causa, all'opera del consulente, alle osservazioni dei consulenti delle altre parti, ma soprattutto esso si dovrebbe ergere a superesperto in una materia dove, ed è un dato acclarato, molteplici possono essere le linee interpretative di fatti analoghi.

Dunque, *quid iuris* se il Tribunale non rileva, pure dopo una segnalazione da parte dell'Ordine, alcun profilo di illecito a carico del consulente o del perito?

Si ritiene che i margini di un intervento autonomo dell'Ordine professionale siano nulli, con riferimento al contenuto della consulenza, circoscritti, con riferimento alla condotta medica posta in essere dal consulente, che potrebbe essere oggetto di intervento dell'Ordine, limitatamente a condotte materiali criticabili dal punto di vista etico, ma, si badi, irrilevanti con riferimento alle conclusioni della relazione.

Se, infatti, ad es., le prove fossero state alterate dal consulente per giungere ad una soluzione del quesito più favorevole all'accusa, il Tribunale avrebbe riscontrato tale condotta, l'avrebbe di pari sanzionata e analogamente, sul piano deontologico avrebbe fatto l'Ordine.

Ma se il Tribunale nulla rileva in ipotesi, l'Ordine come potrebbe superare questo accertamento "qualificato" e arrogarsi il diritto di sanzionare nel merito la consulenza?

Naturalmente, sarebbe un intervento eufemisticamente persecutorio nei confronti del consulente.

In poche parole, nel merito di una consulenza, l'Ordine, può intervenire solo dopo il vaglio del Tribunale. Nel merito di condotte medico-professionali realizzate nell'espletamento di una consulenza, le quali a ben vedere non sono in grado da sole di inficiarne i risultati, l'Ordine può intervenire anche *motu proprio*.

Ed ancora, la consulenza e la perizia sono mezzi di prova, che attraverso il dibattimento divengono prove processuali. Il Giudice le valuta, può anche contraddirle perché egli è, come si dice, *Peritus Peritorum*.

La consulenza con cui il Pm decide se richiedere o meno il rinvio a giudizio è vagliata dall'organo pubblico dell'accusa e fatta propria nella formulazione del capo di imputazione.

In altri termini, il secondo giudizio cui una consulenza o perizia sono sottoposte riduce l'offensività diretta delle stesse.

Inoltre, non vi è dubbio che, in questo frangente, l'Ordine ha un ruolo secondario rispetto al Tribunale, sia perché l'attività del consulente e la sua eventuale infedeltà ledono *in primis* l'amministrazione della giustizia, sia perché l'Ordinamento giuridico non può ammettere decisioni confliggenti sullo stesso caso. Non dimentichiamo che il Tribunale valuta soprattutto il merito della consulenza.

Infine, l'Ordine perché, in contrasto con il Tribunale, dovrebbe sanzionare sul piano deontologico l'infedeltà di una consulenza ed esporsi così alla citazione per danni da parte del consulente ingiustamente accusato?

E' chiaro a tutti che la questione coinvolge direttamente l'Ordine sotto più punti di vista.

Tuttavia, da ciò non può conseguire a carico dell'Ordine un ruolo di censore autonomo di consulenti e periti, senza che l'intervento sanzionatorio si fondi sul saldo puntello dell'accertamento preventivo del Tribunale. In caso contrario, l'agire dell'Ordine che volesse ugualmente intervenire nel merito delle conclusioni peritali potrebbe essere tacciato addirittura di dissennatezza.

Senza accuse fondate e senza il necessario supporto probatorio si rischia di ribaltare la posizione di ragione in quella del torto e di condurre una crociata indiscriminata e senza risultati positivi per il fine perseguito, cioè la correttezza dei consulenti e la tutela dei medici accusati ingiustamente.

A3) Cass., Sez. IV Pen., 7 ottobre 2016, n. 42576 (Google)

OMISSIS RITENUTO IN FATTO 1.

Con sentenza del 15 aprile 2015 il Tribunale di Nola, in funzione di giudice di appello, ha confermato la sentenza di primo grado, con cui C.R. è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di diffamazione ai danni di M.A. per aver offeso la reputazione di quest'ultimo comunicando al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola che la richiesta dal parte del legale di onorari per una diffida allo stesso inoltrata, senza il previo rilascio di una fattura per la prestazione richiesta, costituiva a suo dire "un tentativo di truffa".

2. Ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato affidandolo al seguente motivo.

2.1. E' stata dedotta la mancanza in capo allo stesso dell'elemento soggettivo del reato ascritto, essendo operativa la causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. o della causa di non punibilità ex art. 598 c.p., non avendo il ricorrente l'intento di calunniare l'avvocato. Lamenta altresì la mancata diffusione della diffamazione attraverso l'esposto effettuato al Consiglio dell'Ordine. Infine, lamenta che il giudice

di secondo grado, nel negare l'intervenuta prescrizione, non aveva indicato i periodi di sospensione della stessa prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è fondato e va pertanto accolto. Va osservato che questa Corte ha avuto già modo di osservare che **non integra il delitto di diffamazione la condotta di colui che invii un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati contenente dubbi e perplessità sulla correttezza professionale del proprio legale, considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p., sub specie di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche** (Sez. 5 n. 33994 del 05/07/2010, Rv. 248422).

Nel caso di specie, **l'iniziativa dell'imputato**, controparte del cliente assistito dall'avvocato, odierna persona offesa - pur nel convincimento (erroneo) che la mancata emissione della fattura da parte di quest'ultima per la propria prestazione professionale, in coincidenza di una richiesta di recupero crediti, integrasse un illecito tributario e nel dubbio che lo stesso fatto potesse avere anche una rilevanza penale - **era parimenti finalizzata ad ottenere il controllo da parte dell'Organo competente di eventuali violazioni di regole deontologiche poste in essere dal legale e non voleva quindi lederne la dignità e reputazione. La condotta dell'imputato rientra quindi nell'esercizio del diritto di critica di cui all'art. 51 c.p., non avendo l'imputato inteso divulgare a chicchessia fatti attinenti alla persona offesa oggetto delle proprie censure ma solo investire l'organo a ciò deputato della valutazione della correttezza dell'operato del legale.** Né la palese erroneità del convincimento da parte del ricorrente dell'antigiuridicità del fatto denunciato - la mancata emissione della fattura da parte dell'avv. M. - appare idonea ad incidere sull'elemento soggettivo del delitto di diffamazione, non avendo peraltro il prevenuto voluto rappresentare un fatto falso. Peraltro, l'organo cui l'esposto del ricorrente è stato destinato, l'Ordine degli avvocati del Circondario di Nola, ne ha potuto agevolmente accertare la palese infondatezza, così come **ha potuto valutare la mancanza di ogni rilevanza penale della condotta della persona offesa, per onor del vero rappresentata dall'imputato solo in termini dubitativi confidando nel giudizio di un organo dotato di una competenza qualificata in materia. Inoltre, proprio la particolare competenza dell'organo che ha ricevuto l'esposto - unico destinatario della comunicazione inviata dal ricorrente - che ha potuto verificare de plano l'insussistenza degli addebiti, esclude che sia stata lesa la dignità e la reputazione dell'avv. M..** Ne consegue che deve annullarsi sentenza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M. Annulla sentenza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016. Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016.

A4) Articolo 15 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (Iscrizione nell'albo dei CTU).

Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.

Nessuno può essere iscritto in più di un albo.

Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente. Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo.

A5) Articoli del Codice Di Deontologia Medica di maggior interesse

Art. 58 - Rispetto reciproco – 2006

Il rapporto tra medici deve ispirarsi ai principi di corretta solidarietà, di reciproco rispetto e di considerazione della attività professionale di ognuno ...

Il medico deve essere solidale nei confronti dei colleghi risultati essere ingiustamente accusati.

Il rapporto tra medici deve ispirarsi ai principi di corretta solidarietà, di reciproco rispetto e di considerazione della attività professionale di ognuno. Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale comportamento e di un civile dibattito. Il medico deve assistere i colleghi senza fini di lucro salvo il diritto al ristoro delle spese. Il medico deve essere solidale nei confronti dei colleghi risultati essere ingiustamente accusati.

Nuovo art. 58 - Rapporti tra colleghi – 2014

Il medico impronta il rapporto con i colleghi ai principi di solidarietà e collaborazione e al reciproco rispetto delle competenze tecniche, funzionali ed economiche, nonché delle correlate autonomie e responsabilità. Il medico affronta eventuali contrasti con i colleghi nel rispetto reciproco e salvaguarda il miglior interesse della persona assistita, ove coinvolta. Il medico, in caso di errore professionale di un collega, evita comportamenti denigratori e colpevolizzanti.

Art. 62 - Attività medico-legale – 2006

L'esercizio dell'attività medico legale è fondato sulla correttezza morale e sulla consapevolezza delle responsabilità etico - giuridiche e deontologiche che ne derivano e deve rifuggire da indebite suggestioni di ordine extratecnico e da ogni sorta di influenza e condizionamento.

L'accettazione di un incarico deve essere subordinata alla sussistenza di un'adeguata competenza medico-legale e scientifica in modo da soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al caso in esame, nel rispetto dei diritti della persona e delle norme del Codice di Deontologia Medica e preferibilmente supportata dalla relativa iscrizione allo specifico albo professionale.

In casi di particolare complessità clinica ed in ambito di responsabilità professionale, è doveroso che il medico legale richieda l'associazione con un collega di comprovata esperienza e competenza nella disciplina coinvolta ...

La consulenza di parte deve tendere unicamente a interpretare le evidenze scientifiche disponibili pur nell'ottica dei patrocinati nel rispetto della oggettività e della dialettica scientifica nonché della prudenza nella valutazione relativa alla condotta dei soggetti coinvolti.

L'espletamento di prestazioni medico-legali non conformi alle disposizioni di cui ai commi precedenti costituisce, oltre che illecito sanzionato da norme di legge, una condotta lesiva del decoro professionale.

L'esercizio dell'attività medico legale è fondato sulla correttezza morale e sulla consapevolezza delle responsabilità etico-giuridiche e deontologiche che ne derivano e deve rifuggire da indebite suggestioni di ordine extratecnico e da ogni sorta di influenza e condizionamento. L'accettazione di un incarico deve essere subordinata alla sussistenza di un'adeguata competenza medico-legale e scientifica in modo da soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al caso in esame, nel rispetto dei diritti della persona e delle norme del Codice di Deontologia Medica e preferibilmente supportata dalla relativa iscrizione allo specifico albo professionale. In casi di particolare complessità clinica ed in ambito di responsabilità professionale, è doveroso che il medico legale richieda l'associazione con un collega di comprovata esperienza e competenza nella disciplina coinvolta. Fermi restando gli obblighi di legge, il medico curante non può svolgere funzioni medico-legali di ufficio o di controparte nei casi nei quali sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura e nel caso in cui intrattenga un rapporto di lavoro dipendente con la struttura sanitaria coinvolta nella controversia giudiziaria. La consulenza di parte deve tendere unicamente a interpretare le evidenze scientifiche disponibili pur nell'ottica dei patrocinati nel rispetto della oggettività e della dialettica scientifica nonché della prudenza nella valutazione relativa alla condotta dei soggetti coinvolti. L'espletamento di prestazioni medico-legali non conformi alle disposizioni di cui ai commi precedenti costituisce, oltre che illecito sanzionato da norme di legge, una condotta lesiva del decoro professionale.

Nuovo art. 62 - Attività medico-legale – 2014

L'attività medico-legale, qualunque sia la posizione di garanzia nella quale viene esercitata, deve evitare situazioni di conflitto di interesse ed è subordinata **all'effettivo possesso delle specifiche competenze richieste dal caso**. L'attività medico-legale viene svolta nel rispetto del Codice, **la funzione di consulente tecnico e di perito non esime il medico dal rispetto dei principi deontologici che ispirano la buona pratica professionale**, essendo in ogni caso riservata al giudice la valutazione del merito della perizia. **Il medico legale, nei casi di responsabilità medica, si avvale di un collega specialista di comprovata competenza nella disciplina interessata**; in analoghe circostanze, il medico si avvale di un medico legale. Il medico, nel rispetto dell'ordinamento, non può svolgere attività medico-legali quale consulente d'ufficio e o di controparte nei casi nei quali sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza, di cura o a qualunque altro titolo, né nel caso in cui intrattenga un rapporto di lavoro di qualunque natura giuridica con la struttura sanitaria coinvolta nella controversia giudiziaria.

Il medico consulente di parte **assume le evidenze scientifiche disponibili interpretandole nel rispetto dell'oggettività del caso in esame e di un confronto scientifico rigoroso e fondato, fornendo pareri ispirati alla prudente valutazione della condotta dei soggetto coinvolti.**

Art. 64 - Rapporti con l'Ordine professionale - 2006
- Doveri di collaborazione -

Il medico è tenuto a comunicare al Presidente dell'Ordine i titoli conseguiti utili al fine della compilazione e tenuta degli albi.

Il medico che cambia di residenza, trasferisce in altra provincia la sua attività o modifica la sua condizione di esercizio o cessa di esercitare la professione, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio provinciale dell'Ordine.

Il medico è tenuto a comunicare al Presidente dell'Ordine eventuali infrazioni alle regole, al reciproco rispetto e alla corretta collaborazione tra colleghi e alla salvaguardia delle specifiche competenze che devono informare i rapporti della professione medica con le altre professioni sanitarie.

Nell'ambito del procedimento disciplinare la mancata collaborazione e disponibilità del medico convocato dal Presidente della rispettiva Commissione di albo costituiscono esse stesse ulteriore elemento di valutazione a fini disciplinari.

Il Presidente della rispettiva Commissione di albo, nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza deontologica, può convocare i colleghi esercenti la professione nella provincia stessa, sia in ambito pubblico che privato, anche se iscritti ad altro Ordine, informandone l'Ordine di appartenenza per le eventuali conseguenti valutazioni.

Il medico eletto negli organi istituzionali dell'Ordine deve adempiere all'incarico con diligenza e imparzialità nell'interesse della collettività e osservare prudenza e riservatezza nell'espletamento dei propri compiti.

Art. 64 - Rapporti con l'Ordine professionale - 2014

Il medico deve collaborare con il proprio Ordine nell'espletamento delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti dall'ordinamento.

Il medico comunica all'Ordine tutti gli elementi costitutivi dell'anagrafica, compresi specializzazioni e titoli conseguiti, per la compilazione e la tenuta degli Albi, degli elenchi e dei registri e per l'attività di verifica prevista dall'ordinamento.

Il medico comunica tempestivamente all'Ordine il cambio di residenza, il trasferimento in un'altra provincia della sua attività, la modifica della sua condizione di esercizio ovvero la cessazione dell'attività.

Il medico comunica all'ordine le eventuali infrazioni alle regole di reciproco rispetto, di corretta collaborazione tra colleghi e di salvaguardia delle specifiche competenze.

I Presidenti delle rispettive Commissioni di Albo, nell'ambito delle loro funzioni di vigilanza deontologica, possono convocare i colleghi iscritti in altra sede ma esercenti la professione nella provincia di competenza, informando l'Ordine di appartenenza al quale competono le eventuali valutazioni disciplinari.

Il medico eletto negli organi istituzionali dell'Ordine svolge le specifiche funzioni con diligenza, prudenza e riservatezza.

Più in dettaglio, nell'art. 64 è specificato che “il medico è tenuto a comunicare al Presidente dell'Ordine eventuali infrazioni alle regole, al reciproco rispetto e alla corretta collaborazione tra colleghi e alla salvaguardia delle specifiche competenze che devono informare i rapporti della professione medica con le altre professioni sanitarie”.

Pertanto, accanto ai noti obblighi di legge, il medico deve informare l'Ordine delle eventuali infrazioni riscontrate - anche quando queste non costituiscono, nemmeno astrattamente, violazioni penali – solo perché integranti fattispecie contrarie ai principi statuiti dal Codice deontologico. E ciò a suggellare quella già ricordata autonomia ordinistica, riconosciuta dalla giurisprudenza, in tema di definizione delle regole professionali, di esame delle condotte lesive del decoro professionale e di comminazione delle sanzioni.

In assenza di ulteriori precisazioni, perché ne derivi l'obbligo di informare l'Ordine, è sufficiente che il medico venga a conoscenza di comportamenti non conformi al Codice deontologico senza che sia necessario un suo coinvolgimento più o meno diretto nella violazione in parola.

A6) Articoli riguardanti i rapporti con le assicurazioni

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave –

“Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave”.

Art. 1906 - Danni cagionati da vizio della cosa –

“Salvo patto contrario, l'assicuratore non risponde dei danni prodotti da vizio intrinseco della cosa assicurata, che non gli sia stato denunciato”.

L'articolo 1439 c.c. (Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato) pur senza definire il dolo, fa intendere in che cosa esso consista riferendosi specificamente ai raggiri, che possiamo intendere come ogni subdolo avvolgimento della psiche, magari compiuto solo con le parole.

Art. 1907 - Assicurazione parziale –

Se il vizio ha aggravato il danno, l'assicuratore, salvo patto contrario, risponde del danno nella misura in cui sarebbe stato a suo carico, qualora il vizio non fosse esistito.

A7) Attualmente, per conoscere il numero ed il tipo di esposti inviati all'Ordine dei Medici di Roma, l'unica possibilità appare quella presente nella tesi di dottorato Raimondo: “La casistica della Commissione iscritti all'albo dell'Ordine dei Medici

Chirurghi della Provincia di Roma (gennaio 2008 - gennaio 2010)".
(.pdf facile ricerca su Google)

A pagina 67 è riportata la frase: "**l'Ordine ha deciso di non decidere**".

Le pagine più significative appaiono quelle comprese fra la pagina 59 e la pagina 70.

Bibliografia essenziale – Dott. Arnaldo Capozzi

Maggio 2016

Presso l'Ordine dei Medici di Firenze

Titolo della relazione: “L'argine alla contenziosità ed il disegno di legge in discussione”

<http://responsabilita.medica.diritto.it/docs/37836-la-nuova-responsabilit-professionale-del-personale-sanitario-l-argine-alla-contenziosit-ed-il-disegno-di-legge-in-discussione>

Aprile 2016

Diritto.it

“La Medicina Difensiva”

<http://www.diritto.it/docs/38148>

17 Febbraio 2016

Diritto.it

“La nuova responsabilità professionale del personale sanitario: l'argine alla contenziosità ed il disegno di legge in discussione”

<http://responsabilita.medica.diritto.it/docs/37836-la-nuova-responsabilit-professionale-del-personale-sanitario-l-argine-alla-contenziosit-ed-il-disegno-di-legge-in-discussione>

Febbraio 2016

Aggiornamento on line “Lotta alla Medicina Difensiva” Edizioni Ecolab.

Dicembre 2015

Due articoli pubblicati su Diritto.it

“Il medico si difende con il Codice Deontologico? La responsabilità professionale del medico e il progetto di riforma in discussione”.

<http://www.diritto.it/docs/5090808-il-medico-si-difende-con-il-codice-deontologico-la-responsabilit-professionale-del-medico-e-il-progetto-di-riforma-in-discussione?source=1&tipo=news>

“La tutela del paziente passa attraverso la tutela del sanitario deontologicamente corretto”

<http://www.diritto.it/docs/37610-la-tutela-del-paziente-passa-attraverso-la-tutela-del-sanitario-deontologicamente-corretto>

Novembre 2015

Aggiornamento on line “Medicina Difensiva” Edizioni Ecolab.

Giugno 2015

Edizioni Ecolab, tramite Amazon, pubblica "Lotta alla Medicina Difensiva".

23 aprile 2014

Dott. Capozzi convocato dal Ministero della Salute e consegna proposte contro la Medicina Difensiva

8 giugno 2013

Collaborazione con la Dott.ssa P. Ruocco **Tesi Master discussa in Cassazione a Roma:**

“Come difendersi dalla Medicina Difensiva: proposta della revisione deontologica delle pratiche medico-legali”



29 maggio 2013

Diritto.it,

“Lotta alla Medicina Difensiva; un decreto dimenticato”

<http://www.diritto.it/docs/35095-lotta-alla-medicina-difensiva-un-decreto-dimenticato>

Febbraio 2013

Convocazione da parte dell'Ordine dei Medici di Bologna e successivo articolo sul Bollettino-Notiziario dell'Ordine dei Medici di Bologna Febbraio 2013, pag.17

http://www.odmbologna.it/DataWeb/bollettini/files/BOLLETTINO_N_2_FEB_13.pdf

Lettere su Quotidiano Sanità on line. Tra le più significative:

Responsabilità professionale. Se è il consulente tecnico ad avere "paura".

18 settembre 2012

Responsabilità professionale. E se a “pagare” fossero i periti? 11 settembre 2012

Lotta alla medicina difensiva. Un decreto dimenticato.

02 marzo 2012